

## Novità 2001 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

(art. 34, L.342/2000; Circ. Min. Fin. n. 207/E del 16/11/2000)

### decorrenza : 1° gennaio 2001

➤ **Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente** (nuova lett. c-bis, dell'art. 47, c. 1, Tuir) : vengono assimilati ai redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (entro il 12 gennaio, *criterio di cassa allargato*), anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione a :

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- partecipazione a collegi e commissioni;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impegno di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

- **non** è più previsto tra le *caratteristiche essenziali* di tale rapporto il "*contenuto intrinsecamente artistico professionale della prestazione*";
- *rapporti di collaborazione rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione del prestatore* : vengono **attratti** tra i **redditi di lavoro autonomo professionale**;
- *rapporti di collaborazione rientranti nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente del prestatore* : vengono **attratti** tra i **redditi di lavoro dipendente**;

➤ **Conseguenze** :

- **reddito imponibile** (art. 48-bis, Tuir) : tutte le somme, di cui sopra, percepite nel periodo d'imposta ed entro il 12 gennaio successivo (estensione anche a tale tipologia di rapporto di lavoro del c.d. *criterio di cassa allargato*); viene pertanto abrogata la precedente deduzione forfetaria del 5 o 6%;
- **ritenuta d'acconto** (art. 24, D.P.R. 600/73) : dovrà essere operata all'atto della corresponsione del compenso (cod. tributo 1017) applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito (e quindi scompare la precedente ritenuta d'acconto del 20%), con conguaglio a fine anno o a fine rapporto. La ritenuta è *a titolo d'acconto* nella misura del 20% solo sui compensi relativi alle *indennità di fine mandato* mentre è *a titolo d'imposta* nella misura del 30% per i compensi corrisposti a *soggetti non residenti* (anche se prestano la propria attività all'estero);

- **detrazioni fiscali** : viene abolita la deduzione forfetaria del 5 o 6% e vengono riconosciute le detrazioni per lavoro dipendente (per cui i collaboratori con redditi fino a L.12.000.000 non subiscono di fatto alcuna tassazione) e per carichi di famiglia;
- **certificazione** : i collaboratori riceveranno, entro il 28 febbraio di ogni anno o entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto, il **mod. CUD** di certificazione dei redditi percepiti nell'anno precedente; inoltre, gli stessi redditi dovranno essere dichiarati dal sostituto d'imposta nel quadro SA del **mod. 770**;
- **obblighi del committente in materia di libri del lavoro** : obbligo di tenuta e conservazione del libro paga e matricola (anche mediante l'utilizzo di fogli mobili); il libro delle presenze non è invece obbligatorio;
- **fringe benefits** : viene pertanto applicata anche ai collaboratori la disciplina dei compensi in natura (c.d. fringe benefits) tassati solo in caso di superamento di particolari limiti (erogazioni liberali, indennità sostitutive, ecc...) o sulla base di valori convenzionali (prestiti, fabbricati), con la sola esclusione delle auto;
  - ✓ nonostante la posizione presa dalle Direzioni Regionale delle Entrate di Lombardia e Piemonte, l'Agenzia delle Entrate ha tuttavia espressamente **escluso la possibilità per le aziende di dedurre integralmente le spese relative alle autovetture date in uso promiscuo agli amministratori ex art. 121-bis Tuir**, in quanto lo stesso articolo si riferisce letteralmente alla figura dei lavoratori dipendenti e non ai redditi di lavoro dipendente;
- **rimborsi spese e indennità di trasferta** :
  - *all'interno del territorio comunale* (riferito alla sede indicata nel contratto o, in mancanza, al domicilio del collaboratore) : esenti soli i rimborsi documentati con ricevuta rilasciata dal vettore;
  - *fuori dal territorio comunale* :
    - *indennità forfetarie*: esenti nel limite di L. 90.000 giornaliera (L. 150.000 per trasferte all'estero), ridotto a L. 60.000 (L. 100.000 estero) se vitto **o** alloggio rimborsati, oppure L. 30.000 (L. 50.000 estero) se vitto **e** alloggio rimborsati;
    - *rimborsi spese* : se non documentati esenti nel limite di L. 30.000 giornaliera (L. 50.000 per trasferte all'estero);
- **contributi Inps** : i contributi del 10 o 13% dovuti alla gestione separata Inps (ex art. 2, c. 26, L. 335/95) dovranno essere *calcolati sul compenso lordo percepito* dal collaboratore senza più applicare la deduzione forfetaria dalla base imponibile;
- **trattamento Iva** : la prestazione del collaboratore coordinato e continuativo viene attratta nell'ambito di applicazione dell'Iva solo se rientra nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo svolta da tale soggetto come professione abituale;

**Raffronto tra vecchia e nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative**

<u>fino al 31 dicembre 2000</u>		<u>dal 1° gennaio 2001</u>
altri redditi di lavoro autonomo <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni con contenuto intrinsecamente artistico professionale;</li> <li>• assenza di vincolo di subordinazione;</li> <li>• rapporto unitario e continuativo senza impegno di mezzi organizzati;</li> <li>• retribuzione periodica prestabilita;</li> </ul>	<b>classificazione dei redditi</b>  <b>caratteristiche</b> <b>(definizione fiscale)</b>	assimilati a quelli di lavoro dipendente <ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di vincolo di subordinazione;</li> <li>• rapporto unitario e continuativo senza impegno di mezzi organizzati;</li> <li>• retribuzione periodica prestabilita;</li> </ul> <b>Regola</b> : se rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione, o nei compiti istituzionali dell'attività di lavoro dipendente, si verifica <b>attrazione</b> rispettivamente tra i redditi di lavoro autonomo professionale o tra quelli di lavoro dipendente.
Applicazione della deduzione forfetaria del : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6%, redditi fino a L. 40.000.000;</li> <li>- 5%, redditi superiori a L. 40.000.000, fino a L. 100.000.000;</li> <li>- nessuna deduzione per la parte eccedente L. 100.000.000;</li> </ul>	<b>reddito imponibile</b> <i>(sia ai fini fiscali che contributivi)</i>	Tutte le somme ed i valori percepiti nel periodo d'imposta ed entro il 12 gennaio successivo (c.d. <i>criterio di cassa allargato</i> ). Vengono pertanto riconosciute le detrazioni fiscali per lavoro dipendente (per cui i collaboratori con redditi fino a L. 12.000.000 non subiscono di fatto alcuna tassazione). Applicazione delle regole sui <i>fringe benefits</i> (erogazioni liberali, cessione di beni o servizi aziendali, stock option, auto aziendali, prestiti, fabbricati, ecc...).
Ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso	<b>ritenuta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenuta d'acconto, all'atto della corresponsione del compenso, applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito con conguaglio a fine anno o a fine rapporto (cod. tributo 1017);</li> <li>• ritenuta d'acconto del 20% sui compensi relativi alle indennità di fine mandato;</li> <li>• ritenuta d'imposta del 30% per compensi corrisposti a non residenti;</li> </ul>

<p>libera</p> <p>i redditi da collaborazione coordinata e continuativa devono essere dichiarati dal sostituto d'imposta nel quadro SC del <i>mod. 770</i>.</p>	<p><b>certificazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i committenti dovranno consegnare, entro il 28 febbraio di ogni anno o entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto, il <i>mod. CUD</i> di certificazione dei redditi percepiti dai collaboratori nell'anno precedente;</li> <li>• inoltre, gli stessi redditi dovranno essere dichiarati dal sostituto d'imposta nel quadro SA del <i>mod. 770</i>;</li> </ul>
<p>nessuno</p>	<p><b>obbligo del committente in materia di libri del lavoro</b></p>	<p>tenuta e conservazione del libro paga e matricola (anche mediante l'utilizzo di fogli mobili)</p>
<p>I rimborsi spese non sono fiscalmente imponibili solo se analiticamente documentati o se effettuati fuori dal <b>domicilio fiscale</b> del collaboratore (indennità chilometriche).</p> <p>Le indennità di trasferta forfetarie ed i rimborsi spese non documentati (o misti) sono sempre interamente imponibili.</p>	<p><b>rimborsi spese e indennità di trasferta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>all'interno del territorio comunale</i> (riferito alla sede indicata nel contratto o, in mancanza, al domicilio del collaboratore): esenti solo i rimborsi documentati con ricevuta rilasciata dal vettore;</li> <li>▪ <i>fuori dal territorio comunale</i> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>indennità forfetarie</i> : esenti nel limite di L. 90.000 giornaliero (L. 150.000 per trasferte all'estero), ridotto a L. 60.000 (L. 100.000 estero) se vitto o alloggio rimborsati, oppure L. 30.000 (L. 50.000 estero) se vitto e alloggio rimborsati;</li> <li>- <i>rimborsi spese</i> : se non documentati esenti nel limite di L. 30.000 giornaliero (L. 50.000 per trasferte all'estero);</li> </ul> </li> </ul>
<p>Le prestazioni sono soggette all'IVA se rese da soggetti che esercitano una qualsiasi attività di lavoro autonomo, ancorché non inerente al rapporto di coll. coord. cont. .</p> <p>(Circ. Min. n. 25/364695 del 03.08.1979; Ris. Min. n. 178/E del 06.07.1995)</p>	<p><b>Trattamento IVA</b></p>	<p>Sono soggette all'IVA le sole prestazioni, inerenti ai rapporti di coll. coord. cont., che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale.</p> <p>(nuova interpretazione art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72)</p>